



**ASSOCIAZIONE REGIONALE LIBERI PROFESSIONISTI
ARCHITETTI E INGEGNERI**

Prot. n.: 4599/11

Palermo, lì 16 Maggio 2011

OGG: Avviso Pubblico per l'affidamento di incarico professionale per la revisione del P.R.G.del Comune di Licata comprendente gli adeguamenti degli studi agricolo forestale, geologico, e procedura V.A.S., di zonizzazione acustica e del P.U.D.M. nonché la revisione del P.U.T. secondo le direttive approvate dal Consiglio Comunale con atto n° 44 del 8.6.2009 – Comune di Licata (Prov. di Agrigento) – Scadenza prevista dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle offerte 17/10/2011.

A.R.
(anticipata via fax 0922.898877)

Al Dirigente del Dipartimento 6
Urbanistica e Territorio
del Comune di Licata
Ing. Vincenzo Ortega
Piazza Progresso, 10
92027 Licata
(Prov. di Agrigento)

A.R.
(anticipata via fax 0922.774008)

Al Sindaco
del Comune di Licata
Piazza Progresso, 10
92027 Licata
(Prov. di Agrigento)

A.R.
(anticipata via fax 06.36723274)

All' Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture
Via di Ripetta, 246
00186 Roma

A.R.
(anticipata via fax 091.7074017)

All' Osservatorio Regionale
Lavori Pubblici
Via Leonardo Da Vinci, 161
90145 Palermo

A.R.
(anticipata via fax 091.6821442)

All' Assessore Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità
Via Leonardo Da Vinci, 161
90145 Palermo

A seguito di alcune segnalazioni pervenute da parte di iscritti alla nostra Associazione in merito all'Avviso Pubblico in oggetto, che lamentano discrasie ed inesattezze e soprattutto evidenziano il non rispetto delle normative vigenti che stabiliscono l'obbligo del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nello spirito di una fattiva e proficua collaborazione che caratterizza la nostra attività con le pubbliche Amministrazioni, urge trasmettere la presente nota per i necessari provvedimenti, anche in autotutela, dei soggetti destinatari.

Premesso che all'Albo Pretorio del Comune di Licata è stato pubblicato, a firma del Dirigente del Dipartimento Urbanistica, Territorio ed Ambiente, Ing. Vincenzo Ortega, l'Avviso Pubblico per *"Affidamento di incarico professionale per la revisione del P.R.G. comprendente gli adeguamenti degli studi agricolo forestale, geologico, e procedura V.A.S., di zonizzazione acustica e del P.U.D.M. nonché la revisione del P.U.T. secondo le direttive approvate dal Consiglio Comunale con atto n° 44 del 08.06.2009"* ed avendo attentamente visionato quanto in esso riportato, si evidenziano i seguenti elementi che sono stati riscontrati e che risultano difformi e non congrui ad alcune specifiche norme contenute nella normativa regionale vigente, nel D.P.R. 554/99, nel D.Lgs. 163/2006 e alle diverse indicazioni e prescrizioni contenute in alcune Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Gli elementi riscontrati nell'Avviso Pubblico in oggetto e in evidente e palese contrasto con le direttive europee 17/2004/CE e 18/2004/CE, con le normative regionali e nazionali vigenti e con le Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture sono i seguenti.

L'articolo 34, comma 1, lettere a), b), c), d) e) ed f), del d. Lgs. n. 163/2006 individua i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici: tali soggetti rivestono la qualifica di "operatore economico", termine con il quale si intende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio di essi. Ai sensi dell'articolo 3, comma 19, del decreto legislativo n. 163/2006, nel novero di detti soggetti sono comprese le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti senza personalità giuridica (ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico - GEIE) che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

La caratteristica che accomuna le figure sopra individuate è l'esercizio professionale di una attività economica. Si richiama al riguardo l'articolo 2082 del Codice Civile, secondo il quale "imprenditore" è colui il quale svolge un'attività con le seguenti caratteristiche: a) esercizio di un'attività economica, b) in modo professionale, c) mediante organizzazione, d) al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.

Gli elementi sopra richiamati consentono di individuare il discrimen fra gli operatori economici e quei soggetti, quali gli Enti pubblici non economici, le Università ovvero i Dipartimenti universitari, non rientranti in tale categoria, in quanto rivestono una finalità diversa dall'attività economica, come noto rivolta alla produzione di ricchezza.

Relativamente alla possibilità che le Università espletino attività di progettazione, e più in generale, quindi, possano partecipare all'affidamento di appalti pubblici, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavori, Servizi e Forniture con la Deliberazione n. 119 del 18.04.2007, confermando quanto già deciso con Deliberazione n. 83/2007 e con Deliberazione n. 179/2002, ha ribadito che *“stante il carattere tassativo dell'elenco dei soggetti aventi diritto ad essere affidatari di incarichi di progettazione, contenuto nell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e ss.mm.ii., come sostituito dall'art. 90 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., risulta non conforme al dettato normativo l'affidamento di detti incarichi a dipartimenti universitari, fatta salva la possibilità per gli stessi di costituire apposite società in base all'autonomia riconosciuta alle Università dalla legge 168/1989. Ugualmente, per quanto attiene gli Istituti di ricerca, è necessario effettuare, caso per caso, la verifica del relativo Statuto al fine di valutare gli scopi istituzionali per i quali sono stati costituiti”*.

Per quanto sopra appare ancora più singolare l'esclusività della partecipazione alla gara limitata solo ad Università o Istituti di Istruzione Universitaria contravvenendo anche in questo caso ai principi comunitari come regolamentati nel nostro ordinamento.

Per tutto quanto sopra riportato, avendo riscontrato che l'Avviso Pubblico per l'affidamento dell'incarico professionale del Comune di Licata (Prov. di Agrigento) inerente l'*“Affidamento di incarico professionale per la revisione del P.R.G. comprendente gli adeguamenti degli studi agricolo forestale, geologico, e procedura V.A.S., di zonizzazione acustica e del P.U.D.M. nonché la revisione del P.U.T. secondo le direttive approvate dal Consiglio Comunale con atto n° 44 del 08.06.2009”* è in palese contratto con le Direttive europee e con le normative regionali e nazionali vigenti e con i pareri espressi dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e non garantisce tra l'altro i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si

CHIEDE

all'Amministrazione Comunale di Licata di sospendere il procedimento in corso, invitandoLa a ritirare l'Avviso Pubblico inerente l'*“Affidamento di incarico professionale per la revisione del P.R.G. comprendente gli adeguamenti degli studi agricolo forestale, geologico, e procedura V.A.S., di zonizzazione acustica e del P.U.D.M. nonché la revisione del P.U.T. secondo le direttive approvate dal Consiglio Comunale con atto n° 44 del 08.06.2009”* e a ripubblicarlo nel rispetto di quanto previsto dalle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, dal D.P.R. 554/99 e dal D.Lgs. 163/2006 come vigenti nella Regione Siciliana.

Si allega copia dell'Avviso in oggetto.

Il Presidente
Dott. Arch. Elio Caprì